

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 2011

che modifica gli allegati da II a IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

[notificata con il numero C(2011) 2068]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/214/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all'interno dell'Unione e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. Il suo allegato II stabilisce le norme per il riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intra-Unione di tali merci. I capitoli II, III e IV dell'allegato stabiliscono le condizioni applicabili agli impianti e al funzionamento degli stabilimenti, i programmi di controllo sanitario delle malattie e i criteri per la sospensione o la revoca del riconoscimento di uno stabilimento, che includono gli esami per accertare la presenza di taluni microrganismi, quali *Salmonella* e *Mycoplasma*, da effettuare negli stabilimenti riconosciuti ai fini degli scambi all'interno dell'Unione.
- (2) L'esperienza acquisita nell'applicazione delle condizioni agli impianti e al funzionamento degli stabilimenti di cui all'allegato II, capitolo II, della direttiva 2009/158/CE dimostra che è opportuno adattare tali condizioni alle attuali pratiche nell'industria, in particolare per quanto riguarda il comportamento delle diverse specie di pollame nella deposizione delle uova.
- (3) Inoltre è opportuno modificare i capitoli III e IV dell'allegato II della direttiva 2009/158/CE per tenere conto dei progressi scientifici nelle tecniche diagnostiche per il *Mycoplasma*, in linea con il capitolo 2.3.5 del Manuale degli esami diagnostici e dei vaccini dell'Ufficio internazionale

delle epizootie, e delle modifiche della nomenclatura della salmonella secondo il centro di collaborazione dell'Organizzazione mondiale della sanità per il riferimento e la ricerca della salmonella nello schema White-Kauffmann-Le Minor per le formule antigeniche dei sierotipi della salmonella del 2007 e in linea con il capitolo 2.3.11 del Manuale degli esami diagnostici e dei vaccini dell'Ufficio internazionale delle epizootie.

- (4) L'allegato III della direttiva 2009/158/CE stabilisce i requisiti per le vaccinazioni del pollame. È opportuno modificare tale allegato in modo da includere le condizioni specifiche per la vaccinazione contro la salmonella.
- (5) Occorre inoltre modificare taluni riferimenti riguardanti la vaccinazione contro l'influenza aviaria nei modelli dei certificati veterinari di cui all'allegato IV della direttiva 2009/158/CE.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ⁽²⁾ stabilisce le norme per garantire l'adozione di misure appropriate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici. Gli allevamenti di origine di alcune specie di cui all'allegato I di detto regolamento devono essere sottoposti ad esami per individuare taluni zoonosi e agenti zoonotici prima della spedizione di animali vivi o uova da cova dall'azienda alimentare d'origine. La data e i risultati degli esami vanno inclusi nei relativi certificati veterinari previsti dalla legislazione dell'Unione, tra cui la direttiva 2009/158/CE.
- (7) L'allegato IV della direttiva 2009/158/CE stabilisce i modelli dei certificati veterinari per il commercio intra-Unione di pollame e uova da cova.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

- (8) Secondo il regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di *Salmonella enteritidis* e di *Salmonella typhimurium* nei tacchini ⁽¹⁾ le prescrizioni relative agli esami vanno applicate anche agli allevamenti di tacchini a partire dal 1° gennaio 2010, quindi i relativi certificati veterinari di cui all'allegato IV della direttiva 2009/158/CE devono essere modificati di conseguenza.
- (9) È pertanto opportuno modificare gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.

ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) il capitolo II è così modificato:

i) alla sezione A, punto 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) Le uova sono:

i) raccolte a intervalli frequenti, almeno una volta al giorno, e al più presto dopo essere state deposte;

ii) pulite e disinfettate con la massima sollecitudine, purché la disinfezione non sia effettuata in un incubatoio ubicato nello stesso Stato membro;

iii) confezionate in materiale da imballaggio nuovo o pulito e disinfettato.»;

ii) alla sezione B, punto 2, lettera e), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— le uova, tra il momento di arrivo all'incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione a fini commerciali nell'Unione o della loro esportazione in un paese terzo, purché non siano state già disinfettate nell'allevamento di origine.»;

b) i capitoli III e IV sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO III

PROGRAMMA DI CONTROLLO SANITARIO DELLE MALATTIE

I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrità e gli articoli 16 e 17, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie di cui alle sezioni da A a D.

A. Infezioni da *Salmonella pullorum* ⁽ⁱ⁾, *Salmonella gallinarum* ⁽ⁱⁱ⁾ e *Salmonella arizonae* ⁽ⁱⁱⁱ⁾

1. Specie interessate:

a) *Salmonella pullorum* e *Salmonella gallinarum*: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre;

b) *Salmonella arizonae*: tacchini.

2. Programma di controllo sanitario

a) L'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici (*).

b) I campioni vanno prelevati, secondo il caso, dal sangue, dagli embrioni che non nascono (vale a dire gli embrioni morti nel guscio), da pulcini di seconda scelta, dal meconio, dai tessuti prelevati post-mortem, in particolare da fegato, milza, ovaia/ovidotto o giunzione ileocecale (**).

c) Arricchimento diretto in brodo selenite cisteina per i campioni fecali/di meconio o intestinali da utilizzare. È possibile utilizzare un pre-arricchimento non selettivo seguito da un arricchimento selettivo in brodo di soia Rappaport Vassiliadis (RVS) o in brodo di Müller-Kauffmann Tetrathionate-novobiocin (MKTTn) qualora sia prevista una competizione minima tra la flora nei campioni (ad esempio gli embrioni morti nel guscio) (***) (****).

d) Quando vengono prelevati campioni di sangue da un allevamento per individuare la presenza di *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum* o *Salmonella arizonae* mediante esami sierologici si tiene conto del grado di diffusione dell'infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento al fine di determinare il numero di campioni da prelevare. Tuttavia, occorre in ogni caso prelevare un numero statisticamente valido di campioni per gli esami sierologici e/o batteriologici.

- e) L'allevamento deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento più opportuno per l'individuazione della malattia in questione.
- f) I campioni per gli esami batteriologici non vanno prelevati da pollame o uova che sono stati trattati con medicinali antimicrobici dalle due alle tre settimane precedenti gli esami.
- g) Le tecniche di individuazione devono essere in grado di distinguere le risposte sierologiche all'infezione da *Salmonella pullorum* e *Salmonella gallinarum* dalle risposte sierologiche causate dall'impiego del vaccino contro la *Salmonella enteritidis*, qualora esso sia impiegato (****). Questo tipo di vaccino non deve essere impiegato se si prevede una sorveglianza sierologica. Se è stata effettuata la vaccinazione, vanno impiegati esami batteriologici, ma il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.

(*) Si noti che gli esami sierologici in specie avicole diverse dalle galline possono talvolta dare come risultato una proporzione inaccettabile di reazioni falsamente positive.

(**) Si noti che i campioni ambientali non sono generalmente appropriati per una ricerca affidabile di *Salmonella pullorum* e *Salmonella gallinarum*.

(***) Si noti che è utile per la diagnosi anche l'isolamento diretto in piastra in un agar minimamente selettivo, come ad esempio l'agar MacConkey, di tessuti prelevati asetticamente.

(****) La *Salmonella pullorum* e la *Salmonella gallinarum* non crescono facilmente nel mezzo semisolido modificato Rappaport Vassiliadis (MRSV) utilizzato per la sorveglianza della *Salmonella* spp. zoonotica nell'Unione.

(*****) Si noti che non esiste attualmente un esame che possa distinguere tra la risposta all'infezione da *Salmonella pullorum* e *Salmonella gallinarum* e la risposta alla vaccinazione contro questo serotipo.

B. Infezioni da *Mycoplasma gallisepticum* e *Mycoplasma meleagridis*

1. Specie interessate:

- a) *Mycoplasma gallisepticum*: galline e tacchini;
- b) *Mycoplasma meleagridis*: tacchini.

2. Programma di controllo sanitario

- a) La presenza di infezione deve essere individuata mediante esami sierologici e/o batteriologici e/o molecolari convalidati. La constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno suggerisce la presenza di un'infezione da mycoplasma che deve essere ulteriormente esaminata.
- b) I campioni da esaminare per individuare la presenza di un'infezione da mycoplasma sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini di un giorno e da giovani tacchini, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella coana, nella cloaca o nel sacco aereo. Per l'individuazione di *Mycoplasma meleagridis*, in particolare, i campioni sono prelevati dall'ovidotto e dal pene dei tacchini.
- c) Gli esami per l'individuazione del *Mycoplasma gallisepticum* o del *Mycoplasma meleagridis* si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuità l'infezione durante i periodi d'allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi.

C. Risultati e misure da adottare

Se non vi sono reattivi, il controllo deve essere considerato negativo. In caso contrario l'allevamento deve essere considerato sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV.

D. Nel caso di aziende comprendenti più unità di produzione distinte, l'autorità veterinaria competente può derogare alle misure di cui al punto 3, lettera b), del capitolo IV prescritte per il ripristino del riconoscimento, per quanto riguarda le unità di produzione sane di una azienda infetta, purché il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l'estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un'unità di produzione all'altra.

(ⁱ) Con *Salmonella pullorum* si intende *Salmonella enterica*, subspecie *enterica* serovar *gallinarum* variante biochimica (biovar) *pullorum*.

(ⁱⁱ) Con *Salmonella gallinarum* si intende *Salmonella enterica*, subspecie *enterica* serovar *gallinarum* variante biochimica (biovar) *gallinarum*.

(ⁱⁱⁱ) Con *Salmonella arizonae* si intende *Salmonella enterica* subspecie *arizonae* sierogruppo K (O18) *arizonae*.

CAPITOLO IV

CRITERI PER LA SOSPENSIONE O IL RITIRO DEL RICONOSCIMENTO DI UNO STABILIMENTO

1. Il riconoscimento di uno stabilimento è sospeso:
 - a) qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano più soddisfatte;
 - b) fino alla conclusione di un'indagine rispondente alla malattia,
se:
 - si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento,
 - lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento in cui è stato confermato o si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle,
 - un contatto suscettibile di trasmettere l'infezione è stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;
 - c) fino all'esecuzione di nuovi esami, qualora l'esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni da *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum*, *Salmonella arizonae*, *Mycoplasma Gallisepticum* o *Mycoplasma Meleagridis* faccia sospettare la presenza di un'infezione;
 - d) fino all'applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformità dello stabilimento alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).
 2. Il riconoscimento di uno stabilimento deve essere revocato se:
 - a) è stato confermato un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento;
 - b) un secondo esame appropriato conferma la presenza di un'infezione da *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum*, *Salmonella arizonae*, *Mycoplasma gallisepticum* o *Mycoplasma meleagridis*;
 - c) dopo una seconda notifica della persona responsabile dello stabilimento da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).
 3. Il ripristino del riconoscimento è soggetto alle condizioni seguenti:
 - a) se il riconoscimento è stato revocato in seguito all'insorgenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso può essere ripristinato 21 giorni dopo l'esecuzione della pulizia e della disinfezione purché sia stata effettuata la macellazione sanitaria;
 - b) se il riconoscimento è stato revocato in seguito ad un focolaio provocato da:
 - *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum* o *Salmonella arizonae*, il riconoscimento può essere ripristinato dopo che sono stati effettuati due controlli dello stabilimento con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni in seguito alla macellazione sanitaria dell'allevamento infetto e dopo la disinfezione la cui efficacia sia stata verificata mediante esami appropriati eseguiti su superfici asciutte,
 - *Mycoplasma gallisepticum* o *Mycoplasma meleagridis*, il riconoscimento può essere ripristinato in seguito a due esami con esito negativo eseguiti su tutto l'allevamento ad un intervallo minimo di 60 giorni oppure in seguito a due esami con esito negativo eseguiti nello stabilimento ad un intervallo di almeno 21 giorni dopo la disinfezione successiva alla macellazione sanitaria di tutto l'allevamento.»;
- 2) l'allegato III è così modificato:
- a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. I vaccini utilizzati per la vaccinazione del pollame o degli allevamenti d'origine delle uova da cova devono essere muniti di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'autorità competente di qualsiasi Stato membro.»;
 - b) è aggiunto il seguente punto 3:
 - «3. Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte in caso di vaccinazione contro qualsiasi sierotipo di salmonella:
 - a) i programmi di vaccinazione contro la salmonella non devono interferire con l'individuazione sierologica nel contesto di indagini sul campo o comportare esiti falsamente positivi;

- b) nel quadro di programmi nazionali di controllo non vanno utilizzati vaccini vivi contro la salmonella:
- i) in pollame riproduttivo o da reddito durante la fase riproduttiva o di produzione delle uova se non è stata dimostrata la loro sicurezza d'impiego e se non sono autorizzati a tali fini conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
 - ii) se il produttore non fornisce un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.

(*) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.º;

- 3) l'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

CERTIFICATI VETERINARI PER GLI SCAMBI ALL'INTERNO DELL'UNIONE

(Modelli 1-6)

MODELLO 1

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.					
			I.7.					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale			N. di riconoscimento
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale				N. di riconoscimento	Stato membro
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 04.07		I.20. Quantità	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>						
Paese terzo	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO	Stato membro		
Punto di uscita	Codice	Stato membro	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO	Stato membro		
Punto di ingresso	Numero del PIF	Stato membro	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO	Stato membro		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		I.29.						
Paese terzo	Codice ISO							
Punto di uscita	Codice							
I.30.								
I.31. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)	Categoria	Identificazione	Età	Numero di colli	Quantità			

UNIONE EUROPEA

Uova da cova

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>II.1. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova di cui al presente certificato:</p> <p>a) soddisfano</p> <p>(¹) a seconda dei casi [le disposizioni degli articoli 6, 8 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio]</p> <p>(¹) (²) oppure [le disposizioni dell'articolo 6, lettera a), punti i) e ii), dell'articolo 6, lettera b), e degli articoli 8 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio];</p> <p>(³) b) soddisfano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.</p> <p>(⁴) c) soddisfano le disposizioni della decisione/delle decisioni.../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda (precisare le malattie) in combinato disposto con gli articoli 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.</p> <p>d) provengono da pollame che:</p> <p>(¹) a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(¹) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane].</p> <p>II.2. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova di cui al presente certificato:</p> <p>(⁵) a) provengono da un allevamento esaminato per i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami:</p> <p>Risultati di tutti gli esami effettuati presso l'allevamento:</p> <p>(¹) (⁶) a seconda dei casi [positivo;]</p> <p>(¹) (⁶) oppure [negativo;]</p> <p>(⁵) b) e nell'ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non è stata riscontrata né <i>Salmonella enteritidis</i> né <i>Salmonella typhimurium</i>.</p> <p>II.3. Informazioni sanitarie supplementari</p> <p>(¹) II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione.</p> <p>(¹) II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/563/CE della Commissione.</p> <p>(¹) (⁷) II.3.3. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria.</p> <p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).</p> <p>Casella I.31: <i>Categoria:</i> scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri.</p> <p><i>Identificazione:</i> indicare le generalità dell'allevamento d'origine e il marchio.</p> <p><i>Età:</i> indicare la data della raccolta.</p>		

UNIONE EUROPEA

Uova da cova

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. de riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Applicabile solo se sono soddisfatti i punti II.3.1 o II.3.2.</p> <p>(³) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura.</p> <p>(⁴) Compilare se pertinente.</p> <p>(⁵) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.</p> <p>(⁶) Se un risultato si rivelasse positivo per <i>Salmonella Infantis</i>, <i>Salmonella Virchow</i> o <i>Salmonella hadard</i> durante la vita dell'allevamento, indicarlo come positivo.</p> <p>(⁷) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dall'UE — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>UVL:</p> <p>Firma:</p>		

MODELLO 2

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6. N. di certificati originali annessi		N. di documenti di accompagnamento			
			I.7.					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		N. di riconoscimento	
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale		N. di riconoscimento		Stato membro	
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
							I.20. Quantità	
	I.21.				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.			
I.25. Merce certificata per: Riproduzione <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		Codice ISO		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>		Codice ISO		
Paese terzo		Codice		Stato membro		Codice ISO		
Punto di uscita		Numero del PIF		Stato membro		Codice ISO		
Punto di ingresso				Stato membro		Codice ISO		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		Codice ISO		I.29.				
Paese terzo		Codice						
Punto di uscita								
I.30.								
I.31. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)	Categoria	Identificazione	Età	Numero di colli	Quantità			

UNIONE EUROPEA

Pulcini di un giorno

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.1. Attestato di polizia sanitaria		
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:		
a) soddisfano:		
(1) a seconda dei casi (i) [le disposizioni degli articoli 6, 9 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio]		
(1) (2) oppure	[le disposizioni dell'articolo 6, lettera a), punti i) e ii), dell'articolo 6, lettera b), e degli articoli 9 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio];	
(1) (3) oppure	(ii) [se nati da uova da cova importate nel rispetto dei requisiti di cui al modello HEP del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, le disposizioni dell'articolo 6, lettera a), e dell'articolo 9, lettere b) e c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio]	
(1) (2) (3) oppure	[se nati da uova da cova importate nel rispetto dei requisiti di cui al modello HEP del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, le disposizioni dell'articolo 6, lettera a), punti i) e ii), e dell'articolo 9, lettere b) e c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.	
(4) b)	sono conformi alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.	
(5) c)	soddisfano le disposizioni della decisione/delle decisioni .../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda (precisare le malattie) in combinato disposto con gli articoli 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.	
(1) d)	a seconda dei casi [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]	
(1) oppure	[sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in (data)].	
e) provengono da pollame che:		
(1) a seconda dei casi	[non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]	
(1) oppure	[è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data (data)].	
(6) f)	destinati a essere introdotti negli allevamenti di pollame riproduttore o da reddito provengono da allevamenti esaminati, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.	
II.2. Attestato sanitario		
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:		
(7) a)	provengono da un allevamento esaminato per i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.	
Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami:		
Risultati di tutti gli esami effettuati presso l'allevamento:		
(1) (8) a seconda dei casi	[positivo;]	
(1) (8) oppure	[negativo;]	
(7) b)	e, se destinati alla riproduzione, nell'ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non è stata riscontrata né <i>Salmonella enteritidis</i> né <i>Salmonella typhimurium</i> .	

UNIONE EUROPEA

Pulcini di un giorno

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.3. Informazioni sanitarie supplementari		
(1) ⁽⁸⁾ (1) (1)	II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda le misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità di un sottotipo diverso da H5N1.	
(1)	II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione.	
(1) ⁽⁹⁾	II.3.3. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria.	
Note		
Parte I:		
Casella I.6: Numero/i del certificato di polizia sanitaria che li accompagna.		
Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).		
Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.05, 01.06.39.		
Casella I.31: <i>Categoria:</i> scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri		
<i>Età:</i> fornire la data di schiusa.		
<i>Identificazione:</i> indicare le generalità dell'allevamento d'origine e il marchio.		
<i>Numero di colli:</i> fornire il numero di scatole o di stie.		
Parte II:		
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.		
(2) Applicabile solo se è soddisfatto il punto II.3.1 o II.3.2.		
(3) Nel caso di pulcini di un giorno nati da uova importate da un paese terzo, occorre rispettare il periodo di isolamento nell'azienda di destinazione, secondo quanto disposto nella parte II dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione. Tale informazione va trasmessa all'autorità competente del luogo di destinazione finale dei pulcini di un giorno tramite il sistema di informazione TRACES.		
(4) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura.		
(5) Compilare se pertinente.		
(6) Da certificare per spedizioni verso Finlandia e Svezia. In caso contrario cancellare la dicitura.		
(7) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.		
(8) Se uno dei risultati si rivelasse positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicarlo come positivo.		
Allevamenti di pollame da riproduzione della specie <i>Gallus gallus</i> : <i>Salmonella hadar</i> , <i>Salmonella virchow</i> e <i>Salmonella infantis</i> .		
Allevamenti di pollame da reddito: <i>Salmonella Enteritidis</i> e <i>Salmonella Typhimurium</i> .		
(9) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dall'UE.		
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.		
Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	
Unità veterinaria locale:	UVL:	
Data:	Firma:	
Timbro:		

MODELLO 3

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.					
			I.7.					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale			N. di riconoscimento
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale				N. di riconoscimento	Stato membro
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		I.20. Quantità	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>						
Paese terzo	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO	Stato membro		
Punto di uscita	Codice	Stato membro	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO	Stato membro		
Punto di ingresso	Numero del PIF	Stato membro	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO	Stato membro		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		I.29.						
Paese terzo	Codice ISO							
Punto di uscita	Codice							
I.30.								
I.31. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)	Categoria	Identificazione	Numero di colli	Quantità				

UNIONE EUROPEA

Pollame da riproduzione e da reddito

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>II.1. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato:</p> <p>a) è conforme alle disposizioni degli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio;</p> <p>(¹) b) soddisfa l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.</p> <p>(²) c) soddisfa le disposizioni della decisione/delle decisioni .../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda (precisare le malattie) in combinato disposto con gli articoli 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.</p> <p>(³) d) a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(³) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane].</p> <p>(⁴) e) il pollame da riproduzione è stato esaminato, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.</p> <p>(³) f) le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per produrre uova destinate al consumo) sono state esaminate, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE della Commissione.</p> <p>II.2. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato:</p> <p>(⁵) a) proviene da un allevamento esaminato per i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami:</p> <p>Risultati di tutti gli esami effettuati presso l'allevamento:</p> <p>(³) (⁶) a seconda dei casi [positivo;]</p> <p>(³) (⁶) oppure [negativo;]</p> <p>(⁵) b) e, se destinati alla riproduzione, nell'ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non è stata riscontrata né <i>Salmonella enteritidis</i> né <i>Salmonella typhimurium</i>.</p> <p>II.3. Informazioni sanitarie supplementari</p> <p>(¹) (⁷) II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoonutarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria.</p> <p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).</p> <p>Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.05, 01.06.39.</p> <p>Casella I.31: <i>Categoria:</i> scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri.</p> <p><i>Identificazione:</i> indicare le generalità dell'allevamento d'origine e il marchio.</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura.</p>		

UNIONE EUROPEA

Pollame da riproduzione e da reddito

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(²) Compilare se pertinente.</p> <p>(³) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(⁴) Da certificare per spedizioni verso Finlandia e Svezia. In caso contrario cancellare la dicitura.</p> <p>(⁵) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.</p> <p>(⁶) Se uno dei risultati si rivelasse positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicarlo come positivo. Allevamenti di pollame da riproduzione della specie <i>Gallus gallus</i>: <i>Salmonella hadar</i>, <i>Salmonella virchow</i> e <i>Salmonella infantis</i>. Allevamenti di pollame da reddito: <i>Salmonella enteritidis</i> e <i>Salmonella typhimurium</i>.</p> <p>(⁷) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dall'UE. — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>UVL:</p> <p>Firma:</p>		

MODELLO 4

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.			
			I.7.			
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice
	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO	I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		N. di riconoscimento N. di riconoscimento Stato membro	
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza			
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale			
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)		I.20. Quantità	
	I.21.		I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/del container		I.24.			
I.25. Merce certificata per: Riproduzione <input type="checkbox"/> Ripopolamento <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Animali da compagnia <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>						
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso		Codice ISO Codice Numero del PIF	I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro		Codice ISO Codice ISO Codice ISO	
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita		Codice ISO Codice	I.29.			
I.30.						
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Categoria Identificazione Età Numero di colli Quantità						

UNIONE EUROPEA

Pollame, pulcini di un giorno e uova da cova in lotti con meno di 20 esemplari (esclusi ratiti e loro uova da cova)

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>II.1. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>(¹) a) a seconda dei casi [il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova di cui al presente certificato sono conformi alle disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.]</p> <p>(¹) (²) oppure [i pulcini di un giorno o le uova da cova di cui al presente certificato sono conformi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a d), e dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.]</p> <p>(³) b) il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova di cui al presente certificato sono conformi alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.</p> <p>(⁴) c) il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova di cui sopra soddisfano le disposizioni della decisione/delle decisioni .../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda (indicare le malattie) e conformemente all'articolo 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.</p> <p>d) il pollame:</p> <p>(¹) a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(¹) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane].</p> <p>e) i pulcini di un giorno:</p> <p>(¹) a seconda dei casi [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(¹) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data (data)].</p> <p>f) il pollame da cui sono nati i pulcini di un giorno:</p> <p>(¹) a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(¹) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane].</p> <p>g) il pollame da cui provengono le uova da cova:</p> <p>(¹) a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(¹) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane].</p> <p>II.2. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>(⁵) (⁶) a) il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova provengono da un allevamento esaminato per i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami:</p> <p>Risultati di tutti gli esami effettuati presso l'allevamento:</p>		

Pollame, pulcini di un giorno e uova da cova in lotti con meno di 20 esemplari (esclusi ratiti e loro uova da cova)

UNIONE EUROPEA

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(1) ⁽⁶⁾ <i>a seconda dei casi</i> [positivo;]</p> <p>(1) ⁽⁶⁾ <i>oppure</i> [negativo;]</p> <p>⁽⁵⁾ (b) e, se il pollame da riproduzione, le uova da cova o i pulcini di un giorno sono destinati alla riproduzione, nell'ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non è stata riscontrata né <i>Salmonella enteritidis</i> né <i>Salmonella typhimurium</i>.</p>		
<p>II.3. Informazioni sanitarie supplementari</p>		
<p>(1) II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione.</p>		
<p>(1) II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/563/CE della Commissione.</p>		
<p>(1) ⁽⁷⁾ II.3.3. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../...UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria.</p>		
<p>Note</p>		
<p>Parte I:</p>		
<p>Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).</p>		
<p>Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.05, 01.06.39, 04.07.</p>		
<p>Casella I.31: <i>Categoria:</i> scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri.</p>		
<p><i>Identificazione:</i> indicare le generalità degli allevamenti d'origine.</p>		
<p><i>Età:</i> fornire la data di raccolta (per le uova) e l'età approssimativa (per il pollame).</p>		
<p>Parte II:</p>		
<p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p>		
<p>(2) Applicabile solo se sono soddisfatti i punti II.3.1 o II.3.2.</p>		
<p>(3) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura.</p>		
<p>(4) Compilare se pertinente.</p>		
<p>(5) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano solo al pollame, ai pulcini di un giorno o alle uova da cova appartenenti alla specie <i>Gallus gallus</i> o ai tacchini.</p>		
<p>(6) Se uno dei risultati si rivelasse positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicarlo come positivo.</p>		
<p>Allevamenti di pollame da riproduzione della specie <i>Gallus gallus</i>: <i>Salmonella hadar</i>, <i>Salmonella Virchow</i> and <i>Salmonella Infantis</i>.</p>		
<p>Allevamenti di pollame da reddito <i>Salmonella enteritidis</i> e <i>Salmonella Typhimurium</i>.</p>		
<p>(7) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dall'UE.</p>		
<p>(8) Nel caso di produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003, deve essere eseguito un esame appropriato immediatamente prima della spedizione e vanno indicati la data e il risultato dell'esame.</p>		
<p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.</p>		
<p>Nome e cognome (in stampatello):</p>	<p>Qualifica e titolo:</p>	
<p>Unità veterinaria locale:</p>	<p>UVL:</p>	
<p>Data:</p>	<p>Firma:</p>	
<p>Timbro:</p>		

MODELLO 5

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.					
			I.7.					
	I.8. Paese di origine Codice ISO		I.9. Regione di origine Codice		I.10. Paese di destinazione Codice ISO		I.11. Regione di destinazione Codice	
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro					
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17. Trasportatore Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
							I.20. Quantità	
	I.21.				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.			
	I.25. Merce certificata per Macellazione <input type="checkbox"/>							
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>				I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>				
Paese terzo Codice ISO		Stato membro Codice ISO		Stato membro Codice ISO		Stato membro Codice ISO		
Punto di uscita Codice								
Punto di ingresso Numero del PIF								
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>				I.29.				
Paese terzo Codice ISO								
Punto di uscita Codice								
I.30.								
I.31. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Categoria	Identificazione	Età	Numero di colli		Quantità	

UNIONE EUROPEA

Pollame da macello

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.1. Attestato di polizia sanitaria		
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato:		
(1) a) a seconda dei casi [[è conforme alle disposizioni degli articoli 11 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio]		
(1) (2) oppure [è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c), e all'articolo 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.]		
(3) b) è conforme alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.		
(4) c) soddisfa le disposizioni della decisione/delle decisioni .../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguardato (indicare le malattie) e conformemente all'articolo 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.		
(1) d) a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]		
(1) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane].		
(5) e) è conforme alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.		
II.2. Attestato sanitario		
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato:		
(6) è stato esaminato per i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.		
Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami:		
Risultati di tutti gli esami effettuati presso l'allevamento:		
(1) (7) a seconda dei casi [positivo;]		
(1) (7) oppure [negativo;]		
II.3. Informazioni sanitarie supplementari		
(1) II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoonutarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione.		
(1) II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoonutarie di cui alla decisione 2006/563/CE della Commissione.		
(1) (6) II.3.3. La partita è conforme alle condizioni zoonutarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria.		
Note		
Casella I:		
Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).		
Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.05, 01.06.39.		
Casella I.31: <i>Categoria:</i> scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri.		
<i>Identificazione:</i> indicare le generalità dell'allevamento d'origine e il marchio.		
<i>Età:</i> provide the fornire l'età approssimativa del pollame.		

UNIONE EUROPEA

Pollame da macello

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Applicabile solo se sono soddisfatti i punti II.3.1 o II.3.2.</p> <p>(³) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura.</p> <p>(⁴) Compilare se pertinente.</p> <p>(⁵) Da certificare per spedizioni verso Finlandia e Svezia. In caso contrario cancellare la dicitura.</p> <p>(⁶) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano soltanto al pollame destinato alla macellazione appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.</p> <p>(⁷) Se uno dei risultati si rivelasse positivo per la <i>Salmonella Enteritidis</i> e la <i>Salmonella Typhimurium</i> durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicarlo come positivo.</p> <p>(⁸) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dall'UE.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>UVL:</p> <p>Firma:</p>		

MODELLO 6

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.					
			I.7.					
	I.8. Paese di origine Codice ISO		I.9. Regione di origine Codice		I.10. Paese di destinazione Codice ISO		I.11. Regione di destinazione Codice	
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Nome N. di riconoscimento Address Codice postale Stato membro					
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17. Trasportatore Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
					I.20. Quantità			
	I.21.				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.			
	I.25. Merce certificata per: Ripopolamento <input type="checkbox"/>							
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di ingresso Numero del PIF			I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO					
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice			I.29.					
I.30.								
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Categoria Identificazione Età Numero di colli Quantità								

UNIONE EUROPEA

Pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>II.1. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato:</p> <p>a) è conforme alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio;</p> <p>(1) b) soddisfa l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.</p> <p>(2) c) soddisfa le disposizioni della decisione/delle decisioni .../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda (indicare le malattie) e conformemente all'articolo 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.</p> <p>(3) d) a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(3) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane].</p>		
	<p>II.2. Informazioni sanitarie supplementari</p> <p>(3) II.2.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/605/CE della Commissione.</p> <p>(3) (4) II.2.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria.</p>		
	<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).</p> <p>Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.05, 01.06.39.</p> <p>Casella I.31: <i>Categoria:</i> scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri.</p> <p><i>Identificazione:</i> indicare le generalità degli allevamenti d'origine.</p> <p><i>Età:</i> fornire l'età approssimativa del pollame.</p>		
	<p>Parte II:</p> <p>(1) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura.</p> <p>(2) Compilare se pertinente.</p> <p>(3) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(4) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dall'UE.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>		
	<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>UVL:</p> <p>Data:</p> <p>Firma:</p> <p>Timbro:»</p>		